

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	27
DIFESA (IV)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	31
FINANZE (VI)	»	38
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	40
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	47
AFFARI SOCIALI (XII)	»	55
AGRICOLTURA (XIII)	»	61
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	62
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	63
<i>INDICE GENERALE</i>	»	64

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.55 alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Atto n. 439 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Documento depositato dal Governo</i>)	7

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Atto n. 439.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2012.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, comunica che, in-

sieme al Presidente della XI Commissione, tenuto conto di quanto emerso nella precedente seduta, ha provveduto ad inviare al Presidente del Consiglio di ministri la seguente lettera:

«Signor Presidente, è in corso di esame presso le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) della Camera dei deputati lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (atto n. 439).

Nella seduta di giovedì 16 febbraio 2012, abbiamo formulato al rappresentante del Governo – in qualità di relatori – la richiesta di fornire alle Commissioni riunite, possibilmente entro la seduta di martedì 21 febbraio, un elenco contenente la platea delle posizioni interessate dall'intervento di cui allo schema di decreto, con l'indicazione delle relative retribuzioni onnicomprensive, nonché un elenco re-

cante tutte quelle posizioni che – alla luce dell'interpretazione letterale della norma di riferimento – risulterebbero escluse dall'applicazione dello stesso schema di decreto, pur superando il parametro massimo indicato all'articolo 3 del provvedimento medesimo.

Il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, intervenuto nella seduta delle Commissioni riunite svoltasi ieri, ha informato di aver richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, senza però ottenere fino a questo momento risposta, l'elenco dei trattamenti onnicomprensivi superiori a quello del primo presidente della Cassazione e di avere, altresì, diramato una circolare per chiedere a tutte le pubbliche amministrazioni interessate di comunicare i dati in questione entro giovedì 23 febbraio prossimo.

Preso atto di tale circostanza, abbiamo pertanto ritenuto opportuno investire la questione, anche nella sua veste di Ministro dell'economia e delle finanze, affinché le Commissioni riunite possano disporre, entro la giornata di domani, giovedì 23 febbraio 2012, dei dati e delle informazioni utili all'espressione di un parere sul provvedimento che sia il più possibile consapevole e basato su oggettivi elementi di conoscenza.

Certi di poter contare sulla Sua attenzione, cogliamo l'occasione per inviarLe i migliori saluti ».

Chiede quindi al ministro se vi siano elementi di novità rispetto ai dati richiesti.

Il ministro Filippo Patroni GRIFFI deposita agli atti delle Commissioni un documento recante i dati relativi alle retribuzioni superiori a 294 mila euro (*vedi allegato*).

Precisa che il documento reca una parte consistente, anche se non ancora la totalità, dei dati richiesti dalle Commissioni. In particolare, il documento rappresenta in modo completo la situazione relativa ai ministeri e deve pertanto essere letto nel senso che, per i ministeri non

indicati nel documento, non risultano trattamenti onnicomprensivi superiori al limite di 294 mila euro.

Specifica che ai fini della redazione del documento non si è potuto tenere conto di eventuali emolumenti corrisposti per incarichi esterni, sia perché occorre per questo più tempo, sia perché occorre capire come si debbano considerare i casi di cumulo di retribuzione ed emolumenti connessi a incarichi nell'ambito di società pubbliche, i quali ultimi sono oggetto dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, e quindi di una disposizione diversa da quella cui il Governo dà attuazione con lo schema di decreto in esame.

Donato BRUNO, *presidente* e relatore per la I Commissione, a nome delle Commissioni, ringrazia il ministro per la collaborazione.

Renato BRUNETTA (PdL) ringrazia il ministro Patroni Griffi per l'importante contributo ai lavori delle Commissioni.

Ricorda però che per la piena ottemperanza al decreto legislativo n. 150 del 2009 e alle norme correlate occorre che siano resi pubblici tutti i trattamenti economici, compresi quelli inferiori al limite massimo, dei dirigenti pubblici di prima e di seconda fascia e dei capi dipartimento. Sottolinea che la conoscenza del quadro complessivo delle retribuzioni dei dirigenti del pubblico impiego è fondamentale per una piena valutazione dei problemi. Ritiene quindi che i dati forniti dal ministro Patroni Griffi dovrebbero essere integrati nel senso anzidetto.

Conclude esprimendo apprezzamento per questo inizio, che giudica buono anche se tardivo.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) si associa ai ringraziamenti rivolti al ministro Patroni Griffi, il quale ha confermato che, se si vuole, è possibile attuare le norme per la trasparenza delle retribuzioni pubbliche. Rileva, tuttavia, che i dati completi sulle retribuzioni superiori al limite massimo sono, sì, importanti e utili, ma non indispensabili alle Commissioni per espri-

mere il parere, che, a suo avviso, deve soprattutto contenere indicazioni in merito alle modifiche legislative che è necessario apportare alla norma base, le quali potranno essere introdotte con il primo provvedimento utile e dovranno prevedere anche sanzioni per la violazione degli obblighi relativi alla pubblicità e al limite massimo delle retribuzioni a carico delle finanze pubbliche.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene importante aver acquisito i dati forniti oggi dal Governo, anche perché è nota la complessità della dialettica interna al Governo. Ricorda però di aver chiesto chiarimenti in merito ai consulenti, che in certe amministrazioni hanno assunto posizioni dominanti, e alle agenzie *in house*, collegate ai ministeri. Si tratta di fattispecie forse estranee allo schema di decreto in esame, ma è, a suo giudizio, importante capire se c'è la volontà del Governo di intervenire e fare chiarezza anche in questo ambito, ancorché in un altro provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), pur condividendo la ragionevole posizione del deputato Lanzillotta in ordine all'esigenza di procedere sollecitamente lungo l'iter di esame del provvedimento, a prescindere dall'acquisizione dei dati riguardanti i trattamenti economici degli alti dirigenti pubblici, ritiene che la presa di conoscenza di tali informazioni arricchisca in modo significativo il dibattito e ponga la Commissione nelle condizioni di assumere una decisione più consapevole e ponderata.

Fa notare, quindi, che il quadro informativo messo a disposizione dal Ministro, seppur ancora incompleto, sembrerebbe evidenziare una tendenza di incoraggiante contenimento della spesa pubblica nel comparto pubblico, atteso che solamente

in alcuni limitati e anomali casi si registrerebbe un superamento del limite massimo previsto dal testo in esame, rientrando i livelli retributivi della maggior parte delle posizioni amministrative apicali nei canoni di una corretta e normale dinamica salariale.

Ciò consentirebbe alla Commissione di valutare il provvedimento con maggiore tranquillità e attenzione, dal momento che, qualsiasi scelta verrà assunta, non vi sarà alcun rischio di determinare in modo unilaterale – a causa della natura indeterminata e vaga del disposto legislativo da attuare – ricadute sui livelli strutturali retributivi dell'intero settore pubblico, come da lui stesso paventato nel corso di un precedente intervento.

Matteo BRAGANTINI (LNP) osserva che, quando si parla di retribuzioni onnicomprensive, si dovrebbero tenere in conto anche i vari vantaggi o benefici a carattere non pecuniario attribuiti ad una persona: ad esempio la disponibilità di autovetture o di appartamenti di proprietà pubblica o pagati con risorse pubbliche.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rassicura la deputata Lanzillotta che, a prescindere dal fatto che i dati mancanti pervengano o meno, i presidenti si riservano, in qualità di relatori, di presentare nella prossima seduta, che sarà convocata per martedì 28 febbraio, una proposta di parere che tenga conto del dibattito.

Informa, inoltre, che la competente Commissione del Senato ha previsto un percorso analogo, in modo che i pareri di entrambe le Camere siano resi nella stessa giornata mercoledì 29 febbraio.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (atto n. 439).

DOCUMENTO DEPOSITATO DAL GOVERNO**DATI RETRIBUZIONI SUPERIORI A 294.000 EURO****Comparto sicurezza difesa**

Capo della Polizia	
Antonio Manganelli	621.253,75
Comandante Generale Arma Carabinieri	
Leonardo Gallitelli	462.642,56
Comandante Generale Guardia di Finanza	
Nino Di Paolo (in pensione)	302.939,25 (trattamento corrisposto fino al 19/8/2011)
Direttore Generale Corpo Forestale Stato	
Cesare Patrone	362.422,13
Capo Dipartimento amministrazione penitenziaria	
Franco Ionta	543.954,42

Retribuzioni delle Autorità:**ANTITRUST**

Presidente Giovanni Pitruzella	475.643,38
<i>Componenti</i>	
Antonio Pilati	396.369,44
Piero Barucci	396.369,44
Carla Rabitti Bedogni	396.369,44
Salvatore Rebecchini	396.369,44

ENERGIA E GAS

Presidente Pier Paolo Borboni	475.643,00
<i>Componenti</i>	
Valeria Termini	396.379,00
Luigi Carbone	396.379,00
Rocco Colicchio	396.379,00
Alberto Biancardi	396.379,00

CONSOB

Presidente Vegas	387.000,00
-------------------------	-------------------

Componenti

Vittorio Conti	322.000,00
-----------------------	-------------------

Michele Pezzinga	322.000,00
-------------------------	-------------------

Paolo Troiano	322.000,00
----------------------	-------------------

Luca Enriques	322.000,00
----------------------	-------------------

Direttore Generale Antonio Rosati	395.000 + gratifica annuale
--	------------------------------------

Segretario Generale Gaetano Caputi	280.000 + gratifica annuale
---	------------------------------------

AGCOM (l'Autorità comunica che al Segretario generale è stata applicata la riduzione del trattamento per l'anno 2012 in misura pari al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione e che la quasi totalità dei componenti ha chiesto in via cautelativa e salvo conguaglio la riduzione dei compensi in misura pari al trattamento economico spettante al primo Presidente della Corte di cassazione a partire da febbraio 2012)

Presidente Corrado Calabrò	475.643,38
-----------------------------------	-------------------

Componenti

Nicola D'Angelo	396.369,44
------------------------	-------------------

Sebastiano Sortino	396.369,44
---------------------------	-------------------

Enzo Savarese	396.369,44
----------------------	-------------------

Gianluigi Magri	363.338,66 (* cessato il 30.11.2011)
------------------------	---

Stefano Mannoni	396.369,44
------------------------	-------------------

Antonio Martusciello	396.369,44
-----------------------------	-------------------

Michele Lauria	396.369,44
-----------------------	-------------------

Roberto Napoli	396.369,44
-----------------------	-------------------

Dipendenti

Roberto Viola	325.203,28 + contributo solidarietà (634)
----------------------	--

Perrucci Antonio	292.858,18 + incarico da altra p.a. (200) + contributo solidarietà (639)
-------------------------	---

AVCP

Importi inferiori a 294.000

PRIVACY

Importi inferiori a 294.000

COVIP

Importi inferiori a 294.000

AMMINISTRAZIONI CENTRALI**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Capo Dipartimento della Protezione Civile

Franco Gabrielli 364.196,00

La Presidenza del Consiglio comunica che tra il personale dei ruoli con incarico di struttura in Presidenza nessun dipendente supera il tetto del primo Presidente della Corte di cassazione.

MINISTERO AFFARI ESTERI

Giampiero Massolo 412.560,00

Segretario generale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Capo Dipartimento giustizia minorile

Bruno Brattoli 293.029,60

MINISTERO ECONOMIA

Capo Gabinetto

Vincenzo Fortunato 536.906,98

Ragion. Generale dello Stato

Mario Canzio 562.331,86

MONOPOLI DI STATO

Direttore Raffaele Ferrara 481.214,86

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direttore Attilio Befera 304.000,00 (dal 24 giugno 2011)

Marco Di Capua

Vicario del Direttore Generale 305.558,00 (al netto del contributo solidarietà)

AGENZIA DEL TERRITORIO

Direttore Generale

Gabriella Alemanno 307.211 (al netto contributo di solidarietà)

POLITICHE AGRICOLE

Capo Dipartimento Giuseppe Serino	300.753,00
Ambrosio Giuseppe DG	297.500,00

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Nessun dirigente del Ministero ha percepito un trattamento economico omnicomprensivo che supera il tetto

MINISTERO INTERNI

Capo di Gabinetto Giuseppe Procaccini	395.368,40
--	------------

MINISTERO DIFESA

Gen. Biagio Ambrate Abrate	482.019,26
Capo Stato Maggiore difesa	
Gen. Giuseppe Valotto	481.021,78
Capo Stato Maggiore Esercito	
Bruno Branciforte	481.006,65
Capo Stato Maggiore Marina	
Giuseppe Bernardis	460.052,83
Capo Stato Maggiore aeronautica	
Claudio de Bertolis	451.072,44
Segretario generale della difesa	

ENTI PUBBLICI**ISTAT**

Presidente Enrico Giovannini	300.000,00
---------------------------------	------------

INPS

Presidente	
Antonio Mastrapasqua	216.711,67
Direttore Generale	
Mauro Nori	377.214,86
Direttore Generale	
Massimo Pianese	322.841,14
Giuliano Quattrone	333.416,97
Maria Grazia Sampietro	314.371,92
Giuseppe Baldino	306.548,79
Daniela Becchini	296.208,91

ARAN**Importi inferiori a 294.000****AGEA****Importi inferiori a 294.000****INAIL****Importi inferiori a 294.000****AGENAS****Importi inferiori a 294.000****ISFOL****Importi inferiori a 294.000****ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA****Importi inferiori a 294.000**

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA

Importi inferiori a 294.000

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

Importi inferiori a 294.000

**CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE**

Importi inferiori a 294.000

PARCO APPENNINO

Importi inferiori a 304.000

N.B. La differenza di alcune dichiarazioni tra 304.000 Euro e 294.000 è dovuta al fatto che il primo modello inviato per la richiesta dei dati faceva riferimento al trattamento economico massimo del 2011 pari a 304.000. Successivamente è stato comunicato dal Ministero della Giustizia il nuovo trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	13
5-06237 Vanalli, Rivolta e Nicola Molteni: Sulle partenze dei volontari del servizio civile per il 2012	13
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	16
5-06238 Bressa e Livia Turco: Sull'ammissione degli stranieri al servizio civile	14
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	17
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	14
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4569 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	14
AVVERTENZA	15

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Andrea Riccardi.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul ca-

nale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06237 Vanalli, Rivolta e Nicola Molteni: Sulle partenze dei volontari del servizio civile per il 2012.

Erica RIVOLTA (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il ministro Andrea RICCARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Erica RIVOLTA (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta: prende atto che non ci sono le risorse per indire un nuovo bando, ma che l'impegno del Governo è di adoperarsi per trovarle.

Sottolinea che i volontari del servizio civile svolgono un ruolo fondamentale, soprattutto nel terzo settore. Ritiene che certamente non si possa pensare a un servizio civile obbligatorio, anche perché non ci sono i fondi, ma che si debba riflettere per trovare il modo di portare avanti questa essenziale esperienza formativa dei giovani al servizio della comunità. Esprime l'auspicio che il Governo riesca a rinvenire le risorse per l'avvio di un nuovo bando.

5-06238 Bressa e Livia Turco: Sull'ammissione degli stranieri al servizio civile.

Livia TURCO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il ministro Andrea RICCARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Premesso poi che su questa materia occorrerebbe a suo avviso un ripensamento organico, ribadisce che il suo impegno è per rilanciare il servizio civile, che considera importante e fondamentale, e per trovare le risorse per permettere le partenze dei volontari selezionati anche nel prossimo anno.

Livia TURCO (PD), replicando, esprime apprezzamento per l'impegno del ministro per il servizio civile. Rileva come la situazione da lui ereditata dal precedente Governo sia difficile, atteso che le risorse per il servizio civile e, in generale, per le politiche sociali sono state letteralmente «massacrate». Non condivide la tesi secondo cui la partecipazione al servizio civile degli stranieri metterebbe in discussione la difesa della Patria, anche perché si parla di giovani che vivono in Italia da sempre e di fatto sono giovani italiani. A suo avviso, è invece necessario coinvolgere questi giovani in questa esperienza fondamentale di integrazione e di formazione civica.

Conclude auspicando che il Governo sostenga le iniziative regionali in corso e tenga aperto e vivo il dibattito.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4569 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 22 settembre 2011, ha esaminato il disegno di legge in titolo in sede referente, acquisendo su di esso successivamente i pareri favorevoli della Commissione finanze e della Commissione bilancio. Nella seduta del 3 novembre 2011, la Commissione ha conferito ai relatori il mandato a riferire

all'Assemblea in senso favorevole sul testo. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 31 gennaio 2012.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, si richiama alla relazione introduttiva svolta il 22 settembre 2011 nel corso dell'esame in sede referente e svolge alcune considerazioni integrative.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Intervengono i deputati Mario TASSONE (UdCpTP) e Maurizio TURCO (PD).

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti, convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è scaduto l'8 febbraio scorso e comunica che non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge in discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza e dei deputati in missione.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva il disegno di legge C. 4569, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06237 Vanalli, Rivolta e Nicola Molteni: Sulle partenze dei volontari del servizio civile per il 2012.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli interroganti, in merito alla questione della sospensione del bando del servizio civile nazionale per il 2012, a seguito del contenzioso instaurato dal cittadino pakistano Syed Shahzad Tanwir, chiedono al Governo quali provvedimenti organizzativi e finanziari intenda adottare per accelerare le immissioni dei volontari.

Preliminarmente, si fa presente che le partenze differite dei volontari non sono connesse alla vicenda giudiziaria del giovane pakistano Syed Shahzad Tanwir, bensì derivano dall'esigua disponibilità di fondi assegnati al servizio civile, notevolmente ridotti delle manovre finanziarie degli ultimi anni.

Infatti, per far fronte alla difficile situazione economica, le partenze dei volontari sono state distribuite da gennaio a ottobre 2012, proprio per garantire l'avvio al servizio civile dei circa 19.000 giovani interessati.

Il Fondo nazionale per il servizio civile ha subito una diminuzione di circa il 40 per cento delle risorse assegnate: per l'anno 2012, le dotazioni sono passate da 113 milioni di euro a 69 milioni di euro.

A fronte della descritta riduzione degli stanziamenti, l'Ufficio nazionale per il ser-

vizio civile ha ritenuto di dover assicurare l'avvio di tutti i giovani risultati idonei a seguito delle selezioni, seppur attraverso un sistema di partenze differite, piuttosto che avviare, a inizio anno, solo una parte del contingente dei volontari.

Questa scelta, infatti, avrebbe precluso la possibilità ad un rilevante numero di giovani già selezionati di svolgere l'importante esperienza del servizio civile ed avrebbe determinato una grave delusione delle loro aspettative.

Attualmente, nonostante il vivo interesse, non appare possibile adottare alcuna altra misura organizzativa per modificare i tempi di avvio dei volontari.

È evidente che, a causa della sfavorevole congiuntura economica per il 2012 non sarà possibile garantire la presentazione dei progetti di servizio civile da parte degli Enti e, di conseguenza, non potrà essere avviato alcun volontario nel corso del 2013.

In tale situazione assicuro che il Governo, consapevole della rilevanza del servizio civile in settori di vitale importanza per il Paese, si sta adoperando al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06238 Bressa e Livia Turco: Sull'ammissione degli stranieri al servizio civile.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli Bressa e Turco interrogano il Governo in merito al ricorso presentato dal cittadino pakistano da lungo tempo residente in Italia Syed Shahzad Tanwir, davanti al Giudice del lavoro di Milano per partecipare alla selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero, pubblicato il 20 settembre 2011 dall'Ufficio nazionale per il servizio civile.

Gli interroganti chiedono al Governo quali iniziative intenda adottare:

a) per rispettare la decisione del Tribunale di Milano di sospendere le procedure di selezione e di modificare il relativo bando per permettere agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia di svolgere il servizio civile;

b) per assicurare il rispetto delle partenze dei volontari per il 2012.

Si ricorda che la problematica riguardante l'ammissione degli stranieri al servizio civile nazionale ha assunto particolare rilievo proprio in seguito all'iniziativa del signor Syed Shahzad Tanwir, che è stata oggetto di attenzione da parte della stampa, dell'opinione pubblica, delle istituzioni e del Parlamento.

Il Giudice del lavoro di Milano si è pronunciato, con ordinanza n. 15243/11 del 9 gennaio 2012, dichiarando il carattere discriminatorio dell'articolo 3 del bando di selezione dei volontari del servizio civile nazionale, laddove richiede il requisito imprescindibile della cittadinanza italiana per la partecipazione al servizio civile. Pertanto, il Giudice ha ordinato la sospensione delle procedure di

selezione e la modifica del bando per consentire l'accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia.

In esecuzione di tale ordinanza l'Ufficio nazionale per il servizio civile ha immediatamente sospeso la partenza dei volontari selezionati per i progetti inseriti nel bando nazionale. La sospensione degli avvisi ha riguardato circa 18.000 giovani.

Nel frattempo, l'Amministrazione ha impugnato l'ordinanza di sospensione, tenuto conto che la vigente normativa non consente agli stranieri la partecipazione al servizio civile (articolo 5 della legge 6 marzo 2001, n. 64 e articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77) poiché il Legislatore nazionale ha considerato tale attività alla stregua del servizio militare. Pertanto, si è ritenuto che la pronuncia eccedesse la competenza processuale del Tribunale.

La Corte d'appello di Milano, con la decisione del 26 gennaio 2012, ha sospeso gli effetti dell'Ordinanza del Giudice del lavoro nella parte in cui disponeva all'Amministrazione di interrompere le procedure di selezione dei volontari e ha rinviato la pronuncia sul carattere discriminatorio del bando al merito del giudizio.

Di conseguenza, l'Ufficio nazionale per il servizio civile ha ripreso la partenza dei volontari, rispettando il calendario già programmato.

Al riguardo, mi pare opportuno far presente che, su un caso analogo, il Giudice del lavoro di Brescia, lo scorso 31 gennaio, si è dichiarato incompetente, in quanto la struttura del servizio civile prescinde da ogni presupposto di corrispetti-

vità e dunque non è riconducibile a forme di collaborazione coordinate e continue di carattere personale.

Occorre però osservare che, stante la normativa vigente, l'ammissione degli stranieri al servizio civile nazionale avrebbe l'inevitabile conseguenza di stravolgere la finalità di difesa della Patria, così come enunciato dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 228 del 2004.

Gli interroganti evidenziano, poi, la partecipazione degli stranieri al servizio civile

in alcune regioni. Questo « doppio binario » è espressione dell'esercizio dell'autonomia regionale, che trova anche conforto nei principi enunciati nella Carta europea delle autonomie locali, non sempre conosciuta ed applicata nel nostro ordinamento (legge 30 dicembre 1989, n. 439).

La partecipazione al servizio civile regionale da parte degli stranieri trova piuttosto fondamento nell'ambito del principio di solidarietà, sancito dall'articolo 2 della Costituzione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	19
Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario. C. 2996 Reguzzoni (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	23

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
--	----

INTERROGAZIONI:

5-05877 Iannuzzi: Sull'integrazione dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con personale del Corpo forestale dello Stato	24
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Manlio CONTENTO (PdL) interviene in riferimento ad un articolo che il quotidiano La Repubblica ha pubblicato ieri sugli effetti che produrrebbe la proposta di legge sulla particolare tenuità del fatto, approvata dalla Commissione Giustizia ed

attualmente all'esame dell'Assemblea, qualora diventasse legge. A suo parere l'articolo non coglie la reale portata del provvedimento, in quanto, elenca una serie di fatti di reato che dovrebbero essere archiviati senza processo, richiamando ipotesi per le quali non vi è alcuna ragione, in base alle disposizioni della proposta di legge, per ritenere che l'autore del fatto di reato debba essere necessariamente prosciolto. Si tratta di un elenco che ha suscitato forti preoccupazioni in coloro che non hanno partecipato direttamente ai lavori della Commissione Giustizia e quindi non conoscono sufficientemente il reale contenuto del testo attualmente all'esame dell'Assemblea. A tale proposito rileva come anche un valente giurista

quale il collega onorevole Paniz gli abbia chiesto come la Commissione Giustizia possa aver approvato un testo che consentirebbe di archiviare il reato di diffamazione a mezzo stampa anche nel caso in cui sia accertato che il fatto sia stato compiuto. In realtà la preoccupazione dell'onorevole Paniz, che si basa proprio sulle notizie riportate dall'articolo in questione, sono del tutto infondate. In tale articolo in relazione al reato di diffamazione si legge che « il giornalista scrive un articolo su un personaggio pubblico riportando nel suo pezzo una citazione dal pezzo di un suo collega che contiene una ricostruzione, peraltro non smentita, ma giudicata falsa e diffamatoria solo quando essa viene riportata, per citazione, in questo articolo. L'articolo 595 del codice penale sulla diffamazione infligge una pena da sei mesi a tre anni. Ma se il giornalista può dimostrare che riteneva la fonte attendibile, che non aveva un intento persecutorio nei confronti del destinatario dell'articolo, che il suo *curriculum* professionale è immacolato, il giudice può archiviare la sua posizione ». Rileva come tali affermazioni non trovino alcun fondamento nella proposta di legge approvata dalla Commissione Giustizia, la quale si limita ad introdurre nel codice di procedura penale l'istituto della particolare tenuità del fatto, dandone una nozione che poi deve essere interpretata dal magistrato nel caso concreto, secondo parametri individuati dal legislatore. Ritiene che la Commissione abbia svolto un buon lavoro che potrà essere ulteriormente migliorato a seguito dell'esame dell'Assemblea, purché non si crei intorno a tale provvedimento un clima di sfiducia che non si basa sulla reale ed oggettiva portata delle sue disposizioni.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'articolo richiamato dall'onorevole Contento non sia pertinente in quanto non tiene conto che la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dal provvedimento approvato dalla Commissione Giustizia è strutturata con riferimento alla valutazione che il magistrato deve effettuare caso per caso per valutare se un

fatto debba essere considerato di particolare tenuità. Per tale ragione rischia sempre di essere incompleta ed inesatta qualsiasi elencazione di fatti di reato che, secondo la nuova normativa, verrebbero necessariamente archiviati.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 15 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti presentati, in merito ai quali il relatore ha chiesto il ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre il Governo si è rimesso alla Commissione. Pone pertanto in votazione, se non vi sono interventi, l'emendamento Bernardini 1.7.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.7, il quale, senza apportare modifiche estremistiche al testo in esame, come invece molte volte si ritiene che i radicali necessariamente debbano fare, si limita unicamente a dimezzare i periodi di separazione ininterrotta che il testo unificato prevede in maniera diversificata a seconda che siano o meno presenti figli minori. Ritiene che la durata del periodo di separazione sia in realtà un falso problema, considerato che Italia il 99 per cento dei separati passa poi al divorzio. Non vi è quindi alcuno spazio temporale da dover assicurare affinché sia adeguatamente ponderata la decisione di divorziare dopo che vi è stata la separazione. L'emendamento in esame, in questa ottica, riduce ulteriormente dei termini che in realtà sono inutili.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che, in riferimento alla questione della durata del periodo minimo di separazione ininterrotta, la scelta effettuata dal testo unificato sia ragionevole, contemperando diverse esigenze. La reale questione è invece, a suo parere, quella di andare ad incidere in maniera profonda sull'intera disciplina del procedimento di separazione. Tuttavia la Commissione ha ritenuto di circoscrivere l'esame del provvedimento alla mera questione del periodo di separazione, ritenendo materia estranea qualsiasi proposta di legge od emendamento che, come una proposta di legge da lei stessa presentata, sia volto a semplificare il procedimento di divorzio sotto profili diversi da quello della durata del periodo minimo di separazione. Preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento Bernardini 1.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 1.7 e Molteni 1.4.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.8 ritenendo che sia discriminatorio per le coppie con figli minori prevedere un periodo maggiore di separazione rispetto a quello previsto per le coppie senza figli minori. Ricordando che la norma vigente non effettua alcuna distinzione, rileva come la distinzione prevista dal provvedimento in esame possa essere considerata come un disincentivo ad avere figli.

Federico PALOMBA (IdV) non condivide l'intervento dell'onorevole Bernardini, ritenendo invece opportuno prevedere un periodo di maggiore durata della separazione nel caso in cui la coppia abbia dei figli minori.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che il testo unificato in esame sia equilibrato sul punto in esame, non comprendendo come esso possa essere considerato una sorta di disincentivo per la procreazione. Non ritiene che sia corretto attribuire al provvedimento in esame particolari valenze in ordine alla vita di coppia, essendo esso

volto unicamente a razionalizzare la disciplina del divorzio evitando che si traduca in un eccessivo appesantimento di un procedimento che il più delle volte si conclude con il divorzio. A tale proposito ricorda come da parte di alcuni sia stato paradossalmente rilevato che una disciplina che consenta di divorziare « facilmente », riducendo eccessivamente se non addirittura azzerando il periodo di separazione, possa deresponsabilizzare le coppie che si sposano.

Anna Paola CONCIA (PD) dichiara di condividere il testo in esame ritenendo che i termini previsti siano congrui. Sottolinea quindi il valore fondamentale della libera scelta di ogni cittadino relativamente alla materia in oggetto.

Donatella FERRANTI (PD) condivide la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del testo in esame, ritenendo che sia ragionevole la previsione di un termine più lungo se la coppia che intende divorziare ha figli minorenni. Preannuncia il voto contrario sull'emendamento 1.8.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento 1.8.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 1.8.

Rita BERNARDINI (PD) non condivide l'impostazione secondo la quale gli italiani debbano sempre essere posti sotto tutela e quindi costretti a riflettere per un periodo più lungo di quello che la pratica ha dimostrato essere necessario. Illustra quindi i propri emendamenti 1.10 e 1.9, volti a prevedere che sia necessario un periodo di separazione di due anni per chiedere il divorzio quando vi siano, rispettivamente, figli minori di sedici o di quattordici anni. Evidenzia come l'articolo 1 della proposta di legge C. 1556 De Angelis sia ispirato ad una analoga *ratio*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 1.10 e 1.9.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che gli articoli aggiuntivi Bernardini 1.01, 1.02, 1.03 e Palomba 2.01 sono da considerare inammissibili per estraneità di materia, la quale deve essere individuata esclusivamente nei tempi della separazione giudiziale. I predetti articoli aggiuntivi invece incidono sul procedimento dello scioglimento del matrimonio o sulla cessazione degli effetti civili dello stesso.

Ricorda inoltre come nell'abbinare la proposta di legge C. 3248 Borghesi, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'unanimità abbia convenuto che da tale abbinamento non dovesse derivare un ampliamento della materia di esame per quanto tale proposta di legge, in una sua parte, contenga disposizioni relative ad aspetti procedurali dello scioglimento del matrimonio. Da ciò deriva l'inammissibilità anche dell'articolo aggiuntivo Palomba 2.01, per quanto identico ad una parte di una proposta di legge abbinata.

Rita BERNARDINI (PD) pur comprendendo come il criterio di inammissibilità sia stato adottato all'unanimità dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tuttavia ritiene che tale criterio sia irragionevole. Ribadisce quindi come, a suo giudizio, sia inaccettabile che un testo normativo, senza tenere conto delle concrete esigenze dei cittadini e dell'esperienza giudiziaria, costringa una coppia che è d'accordo su tutte le condizioni relative al divorzio ad affrontare inutilmente un periodo di separazione, soprattutto se si tratta di una coppia senza figli.

Illustra quindi il proprio emendamento 2.1, volto a rendere conoscibile lo scioglimento della comunione dei beni fra coniugi, prevedendo che il relativo provvedimento sia annotato a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali.

Cinzia CAPANO (PD) esprime perplessità sulla effettiva utilità dell'emendamento 2.1, in considerazione di quanto già previsto dall'ordinamento dello stato civile.

Francesca CILLUFFO (PD) dopo avere ricordato come lo scioglimento della comunione in seguito alla separazione fra coniugi sia un'ipotesi di scioglimento *ex lege*, per il quale non è prevista l'annotazione, sottolinea come l'emendamento 2.1 abbia una propria utilità. Riterrebbe peraltro preferibile la formulazione dell'emendamento 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 2.1 e 2.2.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 2.3, volto ad introdurre un regime transitorio ispirato a quello previsto dall'articolo 2 della proposta di legge C. 1556 De Angelis.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 2.3.

Federico PALOMBA (IdV) preannuncia che ripresenterà in Assemblea il proprio articolo aggiuntivo 2.02.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo unificato in esame sarà trasmesso alla I Commissione per l'espressione del parere di competenza. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.

C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 16 febbraio 2012.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente di avere indicato i soggetti che potranno essere auditi in relazione ai provvedimenti in esame.

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, ritiene che possa essere fissata la data per lo svolgimento delle audizioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che ogni decisione in merito allo svolgimento delle audizioni sarà assunta nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario.

C. 2996 Reguzzoni.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 16 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

Nuovo testo unificato C. 746 Grassi e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 febbraio 2012.

Francesca CILLUFFO (PD) con riferimento alla formulazione del nuovo testo unificato in esame, ritiene che il termine « donazione » dovrebbe essere sostituito con il termine « utilizzo », poiché mentre la donazione è un contratto, il testo pre-

vede un atto unilaterale del disponente che autorizza l'utilizzo del proprio corpo per scopi scientifici.

Rileva quindi come l'articolo 3 preveda come unica modalità di manifestazione della volontà che consente l'utilizzo del corpo quella del testamento olografo. Tuttavia, il nostro ordinamento, prevede altre due forme testamentarie, il testamento pubblico e il testamento segreto (oltre ai più particolari testamenti speciali). Non comprendendo perché la volontà del disponente non possa manifestarsi anche in queste due forme, riterrebbe preferibile fare riferimento genericamente al testamento.

Sottolinea come il testamento sia, per sua natura, un documento che deve rimanere riservato fino alla morte del testatore. Una volta verificatosi questo evento, se ne deve dare pubblicità per la sua esecuzione. Questa caratteristica viene meno se si consente, come previsto dall'articolo 3, primo e secondo comma, di consegnarne copia al centro di riferimento o all'ufficio dello stato civile. Riterrebbe quindi preferibile prevedere l'iscrizione in un apposito registro di una dichiarazione del disponente resa dinanzi ad un pubblico ufficiale.

Osserva come la precisazione secondo la quale la volontà « non può essere disattesa » risulti pericoloso, poiché il testamento, per sua natura, è un atto revocabile. Quindi riterrebbe preferibile affidarsi alle risultanze del registro ed all'ultimo testamento rinvenuto, eliminando la citata previsione. Sottolinea come analoga iscrizione in apposito registro debba essere fatta per l'eventuale revoca dell'autorizzazione

Con riferimento all'articolo 6 ritiene contraddittorio precisare che la donazione non possa avere fini di lucro, dal momento che la donazione e per sua natura un atto a titolo gratuito. Ribadisce quindi che sarebbe più corretto ricorrere al termine « utilizzo », considerando altresì che il corpo viene restituito dopo un anno. Il secondo comma fa poi sorgere il dubbio se sia possibile autorizzare l'utilizzo del corpo con un atto tra vivi con effetto *post*

mortem: se così fosse sarebbe necessaria una precisazione in tal senso, altrimenti non si spiegherebbe l'utilità dello stesso secondo comma.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40

INTERROGAZIONI

Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.40.

5-05877 Iannuzzi: Sull'integrazione dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con personale del Corpo forestale dello Stato.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta particolarmente dettagliata, della quale si dichiara tuttavia insoddisfatto. Ritiene, infatti, che nella risposta risulti evidente un'indebita confusione tra lo stabile incremento dell'organico delle procure della Repubblica previsto dalla legge n. 4 del 2011 e l'istituto dell'applicazione, che ha natura temporanea e non incide stabilmente sull'organico. Sottolinea come i due istituti debbano essere tenuti nettamente distinti e come il primo non escluda che si possa comunque ricorrere all'applicazione. Invita quindi il Governo a seguire con attenzione la vicenda segnalata con l'atto di sindacato ispettivo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-05877 Iannuzzi: Sull'integrazione dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con personale del Corpo forestale dello Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Va evidenziato che la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 (e precisamente l'articolo 4, comma 7) ha recentemente modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 1989, n. 271, recante « Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale », e che la modifica ha rivisto la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, aggiungendo alle forze dell'ordine già stabilmente presenti nell'organico di tali sezioni (Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia di Stato) anche il personale del Corpo forestale dello Stato, al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia ambientale e di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti.

L'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le forze che compongono, in via ordinaria, l'organico delle sezioni di polizia giudiziaria rende non più utilizzabile, relativamente a tale forza di polizia, l'istituto dell'applicazione previsto nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 1989, n. 271, secondo cui « quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello e del Procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni ... ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi... ».

Appare evidente, infatti, che tra gli « altri » organi di Polizia indicati dal comma 2 dell'articolo 5 citato, non può più ritenersi oggi compreso il personale

del Corpo forestale dello Stato, essendo esso ormai inserito organicamente nelle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica, ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 5.

Di talché l'applicazione del personale medesimo deve ritenersi oggi non più consentita.

Con riguardo particolare all'assegnazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, il Ministero della giustizia ha già fornito risposta al Procuratore della Repubblica di quell'Ufficio con nota del 10 novembre 2011, comunicando che al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dal citato articolo 4, comma 7, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, si è provveduto con decreto interministeriale integrativo del 27 luglio 2011 all'inserimento del personale del Corpo forestale dello Stato fra gli organici delle sezioni di polizia giudiziaria nella quantità finora resa disponibile dal Corpo stesso, pur nella consapevolezza che le risorse messe nell'immediato a disposizione dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non fossero sufficienti a soddisfare le esigenze di tutte le procure.

Per quanto è a conoscenza del Ministero della giustizia, risulta che l'amministrazione interessata si è impegnata a coprire con i prossimi decreti tutte le sedi oggi vacanti, in un quadro di maggiore equilibrio con le altre forze di polizia.

In particolare il Corpo forestale, avendo messo a disposizione complessivamente 265 unità, si è impegnato ad au-

mentare progressivamente, in occasione dei prossimi decreti biennali, il numero delle unità da destinare alle sezioni di polizia giudiziaria sino a coprire tutte le sedi vacanti, compresa quella di Nocera Inferiore.

Sul punto va ulteriormente specificato che il provvedimento interministeriale del 27 luglio 2011 si è reso necessario per integrare il decreto di determinazione dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria che era già in corso di perfezionamento all'atto dell'entrata in vigore della novella legislativa, sicché la quantificazione del contingente del Corpo forestale dello Stato è stata calibrata tenendo conto, oltre che della maggiore incidenza qualitativo-quantitativa e territoriale della tipo-

logia di reati di specifica competenza, anche della preesistente distribuzione delle aliquote delle altre Forze armate e di polizia.

Si precisa infine che tutti i trasferimenti del personale delle sezioni di polizia giudiziaria – compreso, dunque, il personale già applicato alle sezioni di Polizia giudiziaria ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 delle norme di attuazione del codice di procedura penale – sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio di Procura presso cui è istituita la sezione, oppure su iniziativa della stessa amministrazione, previo nulla osta del Procuratore e del Procuratore generale presso la Corte d'appello (articolo 11 disp. att.).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 23 febbraio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.30 alle 10.35.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione sulla composizione della Commissione	28
DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.

Variazione sulla composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che il deputato Pietro Cannella è entrato a far parte della Commissione.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Luciano ROSSI, *relatore*, osserva preliminarmente che il decreto in esame reca un'ampia serie di provvedimenti di sem-

plificazione e altre disposizioni di sostegno e di impulso allo sviluppo del sistema economico.

Rileva, quindi, che le disposizioni di maggiore interesse della Commissione sono recate dal comma 1 dell'articolo 46, che attribuisce al Ministro della difesa la facoltà di proporre la trasformazione di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa in soggetti di diritto privato. La norma precisa che la trasformazione può riguardare unicamente enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico e che alla trasformazione consegue l'abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici trasformati in soggetti di diritto privato, ai sensi dell'articolo 2, comma 634, lettere b) e f) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In ordine alle modalità con cui realizzare i suddetti obiettivi, si prevede che la trasformazione possa essere realizzata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto su proposta del Ministro della difesa,

di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale. Pertanto, si richiama espressamente la procedura per l'adozione di regolamenti di delegificazione, che sfocia nell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, e il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Ricorda, quindi, che un elenco non esaustivo degli enti vigilati dal Ministero della difesa è recato dall'articolo 20 del Codice dell'ordinamento militare, e comprende l'Agenzia industrie difesa; la Difesa servizi spa; l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; l'Opera nazionale per i figli degli aviatori; l'Unione italiana tiro a segno; la Lega navale italiana; l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate; la Cassa di previdenza delle Forze armate.

Ritenendo, pertanto, necessario acquisire gli opportuni chiarimenti in ordine ai soggetti potenzialmente interessati alla disciplina in esame, invita il Governo a precisare quali siano gli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero della Difesa che, non svolgendo funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico, appaiono potenzialmente trasformabili in soggetti di natura privata.

Nell'illustrare le ulteriori disposizioni di interesse della Commissione, si sofferma sull'articolo 6, comma 1, lettera *d*), che prevede l'obbligo di effettuare le trasmissioni e l'accesso alle liste di leva tra amministrazioni pubbliche esclusivamente in modalità telematica. Al riguardo evidenzia che la definizione della disciplina attuativa viene rimessa a decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (comma 3 del medesimo articolo 6). Secondo la disciplina previgente, invece, la lista di leva firmata dal Sindaco, in alternativa all'accesso per

via telematica, poteva anche essere trasmessa per copia autentica (articolo 1937 del codice dell'ordinamento militare).

Osserva, quindi, che l'articolo 53, comma 2, lettera *b*), prevede la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico potenzialmente destinato alla realizzazione degli interventi connessi al Piano di edilizia scolastica del Ministero dell'Istruzione, volto all'ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente nonché alla costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici. In questa attività di ricognizione è coinvolto anche il Ministero della difesa, con riguardo alle aree e agli edifici non più utilizzati a fini militari.

Infine, l'articolo 62, nel prevedere l'abrogazione di un elenco di disposizioni riportate nell'allegata Tabella A, in quanto ritenute ormai prive di effetti e dunque da espungere dall'ordinamento giuridico, abroga esplicitamente i commi 1, 2, e 3 dell'articolo 7 della legge 3 agosto 1961, n. 833, recante lo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza. L'abrogazione delle disposizioni in oggetto, relative al computo dell'anzianità di servizio, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, deriva dal fatto che la norma appare già implicitamente abrogata dalla legge n. 53 del 1989 e dal decreto legislativo n. 199 del 1995.

In conclusione, si riserva di predisporre una proposta di parere, anche sulla base del dibattito e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere dall'esame degli emendamenti presso la Commissione competenti in sede referente.

Franco GIDONI (LNP) ritiene criticabile l'atteggiamento da parte del Governo assente sia oggi in questa sede parlamentare, sia ieri nella ben più tragica occasione dell'arrivo delle salme dei nostri soldati morti in Afghanistan. Auspica, quindi, che in futuro tale atteggiamento non si riproponga e possa registrarsi una maggiore partecipazione dei rappresentanti dell'Esecutivo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, rileva che non sussiste alcun impe-

dimento a proseguire nell'esame del provvedimento pur in assenza del rappresentante dell'Esecutivo. Si associa comunque alla richiesta, che deve essere sempre rivolta a tutti i governi indipendentemente dal loro colore, di assicurare un'assidua presenza ai lavori parlamentari.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nel ringraziare il relatore, chiede se sia possibile avere un elenco completo degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero della difesa, che risulterebbero interessati dalle disposizioni che prevedono la loro trasformazione in soggetti di diritto privato.

Luciano ROSSI, *relatore*, precisa di aver già fatto richiesta di chiarimento al Governo in tal senso nella sua relazione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	31
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Atto n. 431 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	33
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2006/46/CE. Atto n. 441 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione</i>)	34
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	35
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Nuovo testo C. 1934 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.

Atto n. 438.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che, come peraltro specificato nella relazione tecnica, le riduzioni in esame riguardano strutture che, seppure al momento vacanti, potrebbero essere ricoperte in qualsiasi momento, tenuto conto che la relativa spesa graverebbe sulle specifiche autorizzazioni di spesa richiamate dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 240 del 2006. Ritiene che da ciò discenda la possibilità di conseguire i relativi risparmi, nell'ipotesi di soppressione delle suddette strutture. Segnala che le riduzioni previste sono riferite a dodici posti di funzione di livello dirigenziale generale. Per quanto concerne, poi, gli effetti di riduzione di spesa in attuazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, ricorda che il relatore aveva rilevato che gli stessi avrebbero dovuto essere conseguiti in una data anteriore al 2010, come previsto nella relazione tecnica del provvedimento. Al riguardo, fa presente che nell'arco temporale 2007-2011, la quasi totalità delle amministrazioni interessate ha provveduto ad adottare i provvedimenti di riduzione degli assetti organizzativi previsti dalle disposizioni in parola e che alcune amministrazioni hanno conseguito risparmi superiori rispetto a quelli preventivamente stimati, consentendo, comunque, il conseguimento degli obiettivi di risparmio prefissati. Rileva che l'amministrazione interessata, nelle more dell'adesione del provvedimento all'esame, ha comunque provveduto a ridurre le dotazioni organiche del personale non dirigente, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, mediante l'adozione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009. Circa le ragioni

per le quali, con il provvedimento in esame, non sia stata data applicazione all'articolo 2, comma 8-bis e seguenti, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010, fa presente che occorre premettere che alle misure di riduzione previste dal richiamato articolo 2, comma 8-bis, nonché alle ulteriori misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2001, convertito dalla legge n. 148 del 2011, non sono stati associati risparmi di spesa ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Rileva inoltre come vada altresì considerato che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 8-bis e seguenti, le amministrazioni possono avvalersi della facoltà, già richiamata, di procedere alle riduzioni previste dalle richiamate disposizioni, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato articolo 41, comma 10, del decreto-legge n. 207, del 2008; tra l'altro, occorre tenere conto delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 8-quinquies, riprese dall'articolo 1, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011, che hanno ridotto l'ambito di applicazione delle riduzioni, prevedendo specifiche esclusioni a favore del personale operante presso gli uffici giudiziari, nonché di quello di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (atto n. 438);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

i risparmi derivanti dall'articolo 18, commi 4 e 5, si riferiscono a dodici posizioni dirigenziali generali attualmente vacanti, che tuttavia potrebbero essere

effettivamente ricoperte, tenuto conto che la relativa spesa graverebbe sulle specifiche autorizzazioni di spesa richiamate dall'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 140;

i provvedimenti di riduzione degli assetti organizzativi adottati nel periodo 2007-2010 hanno comunque consentito il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla normativa vigente e l'amministrazione interessata, nelle more dell'adozione del provvedimento in esame, ha comunque provveduto a ridurre le dotazioni organiche del personale non dirigente;

le riduzioni di organico previste dall'articolo 2, commi 8-*bis* e seguenti, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, verranno attuate mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e troveranno limitata applicazione con riferimento al Ministero della giustizia, in ragione delle esclusioni previste dal comma 8-*quinquies* del medesimo articolo 2,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Atto n. 431.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore con riferimento al livello minimo del personale dei servizi fitosanitari ed ai vincoli alle facoltà assunzionali previsti per le regioni, ribadisce che le misure in materia di personale devono essere compatibili, come indicato dalla norma, con il vigente quadro regolativo vincolistico in ordine a tale tipologia di spesa. Di conseguenza, osserva che sarà facoltà delle regioni utilizzare le proprie limitate facoltà assunzionali valutando, se del caso, l'opportunità di dare priorità al settore fitosanitario. Quanto al rilievo concernente l'articolo 40, fa, inoltre, presente che i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe, determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio, sono destinati esclusivamente alla copertura delle attività espletate dai servizi fitosanitari regionali. In merito, poi, ai chiarimenti richiesti circa i possibili disallineamenti temporali, rappresenta che la tariffa è corrisposta anticipatamente rispetto al momento del compimento dell'attività cui inerisce; pertanto, non si rinvergono situazioni di disallineamento temporale con effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica. Quanto alla assicurazione richiesta circa la neutralità finanziaria del provvedimento, conferma che dall'attuazione delle disposizioni in oggetto non derivano oneri, rinviando, al contempo, anche all'amministrazione proponente. In modo particolare, relativamente alla conferma di neutralità finanziaria richiesta in merito alla predisposizione di adeguati spazi informativi presso i punti di entrata, rappresenta, come assicurato dall'amministrazione proponente nelle relazioni illustrativa e tecnica, che si fa riferimento a pannelli espositivi su cui affiggere materiale pubblicitario; pertanto, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica. Quanto, invece, alla conferma di invarianza richiesta circa le modalità di inquadramento degli ispettori

fitosanitari, ritiene che le relative disposizioni non siano destinate a comportare incrementi del trattamento economico o emolumenti aggiuntivi da corrispondere al personale interessato.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (atto n. 431);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le misure in materia di personale di cui all'articolo 34 devono essere attuate nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di limiti alle nuove assunzioni, nell'ambito dei quali le regioni potranno valutare se dare priorità al settore fitosanitario;

i proventi derivanti dalle tariffe, determinate in base al principio di copertura del costo effettivo, di cui all'articolo 40 sono destinati esclusivamente alla copertura delle attività espletate dai servizi fitosanitari regionali e le tariffe sono corrisposte anticipatamente rispetto al compimento delle attività alle quali si riferiscono, in modo da evitare disallineamenti temporali suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 43 è idonea a garantire che dall'attuazione delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in particolare con riferimento alla predisposizione di adeguati spazi informativi di cui all'articolo 29, e alla presenza, nei suddetti

spazi, di adeguate attrezzature amministrative, ispettive e di analisi, ai sensi dell'articolo 37;

le disposizioni in materia di inquadramento degli ispettori fitosanitari contenute nell'articolo 37 non comportano incrementi del trattamento economico o emolumenti aggiuntivi da corrispondere al personale interessato,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2006/46/CE.

Atto n. 441.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra brevemente il contenuto dello schema di decreto legislativo, che reca l'attuazione della direttiva 2009/110/CE concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e abroga la direttiva 2000/46/CE. Nel rilevare che l'articolo 5 dello schema dispone che dall'attuazione del decreto in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interes-

sate debbano provvedere allo svolgimento dei compiti derivanti dal decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, osserva che il provvedimento consente di emettere moneta elettronica anche alle pubbliche amministrazioni, anche locali. Al fine di migliorare la formulazione della clausola di neutralità finanziaria e renderla conforme alla prassi consolidata, rappresenta comunque l'opportunità che all'articolo 5, comma 1, le parole: della norma siano sostituite dalle seguenti: del presente decreto.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2006/46/CE (atto n. 441);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula la seguente osservazione:

al fine di migliorare la formulazione della clausola di neutralità finanziaria e renderla conforme alla prassi consolidata, si rappresenta l'opportunità che all'articolo 5, comma 1, le parole: della norma siano sostituite dalle seguenti: del presente decreto ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra brevemente il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, recante attuazione della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Nel segnalare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che conferma come dal medesimo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla conformità degli articoli da 2 a 4, recanti disposizioni in materia fiscale, a quanto previsto nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 33/E del 15 luglio 2011, ma ritiene comunque opportuno disporre di una indicazione, sia pur di massima, degli effetti finanziari delle norme in esame. In merito all'articolo 6, che reca un regime transitorio di tassazione, fa presente che andrebbero forniti elementi diretti a suffragare che gli effetti di gettito, per i quali si configura una rinuncia in base a quanto indicato dalla relazione tecnica, riguardino esclusivamente operazioni che non si sarebbero realizzate in assenza delle disposizioni in esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

Nuovo testo C. 1934 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2011.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che il termine per la trasmissione della relazione tecnica alla Commissione è scaduto il 9 gennaio 2012, chiede al rappresentante del Governo se essa sia stata predisposta rilevando che, in mancanza, la Commissione potrebbe procedere ugualmente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel fare presente che la competenza alla redazione della relazione tecnica è in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comunica che la medesima non è stata ancora predisposta. In proposito, evidenzia tuttavia come ciò dipenda anche dall'esigenza di svolgere un opportuno coordinamento rispetto al decreto-legge

relativo alle liberalizzazioni attualmente all'esame del Senato della Repubblica, anche al fine di valutarne la compatibilità con le disposizioni recate dal testo in esame. Fa quindi presente che, se il relatore confermasse la sua intenzione di procedere anche senza relazione tecnica, sarebbe costretto quindi a esprimere un parere contrario.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, sottolinea come il provvedimento in esame si muova comunque nella filosofia delle liberalizzazioni. Osservando come il provvedimento non sia, a suo avviso, suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rileva come la contrarietà del rappresentante del Governo più che sugli aspetti finanziari sarebbe relativa a valutazioni di opportunità che esulano tuttavia dalla stretta competenza della Commissione. Pertanto propone di procedere all'espressione di un parere favorevole eventualmente condizionato alla precisazione che le attività informative e di vigilanza di cui rispettivamente agli articoli 6 e 10 del testo siano svolte dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Renato CAMBURSANO (Misto) concorda con la posizione del relatore e preannuncia il suo voto favorevole rispetto ad una proposta di parere siffatta.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) ritiene che dovrebbe verificarsi se la contrarietà espressa dal Governo con riferimento al provvedimento in esame attenga al merito della proposta legislativa, ovvero a profili relativi alle sue implicazioni finanziarie. A suo avviso, infatti, una eventuale contrarietà di merito dovrebbe essere rappresentata nel corso dell'esame presso la X Commissione, mentre in questa sede ci si dovrebbe concentrare sugli aspetti attinenti alla copertura finanziaria.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce che, attesa la mancanza di relazione tecnica, il Governo non potrebbe

che esprimere un parere contrario sul provvedimento e ritiene quindi più opportuno rinviare il seguito dell'esame.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, ribadisce la sua determinazione ad esprimere nella seduta odierna un parere sul provvedimento nei termini già indicati.

Maino MARCHI (PD) osserva che il progetto in esame è di iniziativa parlamentare e che, pertanto, può giustificarsi la richiesta di acquisire una relazione tecnica sulle sue implicazioni finanziarie. Rileva, tuttavia, che il Governo non ha rispettato i termini fissati dalla Commissione per la trasmissione della relazione tecnica, auspicando che il ritardo non sia riferibile ad una eventuale contrarietà rispetto al merito della proposta di legge. Reputa, pertanto, necessario che la Commissione solleciti il Governo a trasmettere con sollecitudine la relazione richiesta.

Rolando NANNICINI (PD) osserva come il testo del provvedimento in esame derivi dall'unificazione di proposte presentate da deputati di diversi gruppi politici, che si sono confrontati individuando possibili innovazioni normative, volte a promuovere la concorrenza e la libertà di circolazione, senza attendere il recepimento di una direttiva europea. Anche alla luce di tale circostanza, ritiene che il Governo non possa impedire l'ulteriore corso del provvedimento attraverso il mancato rispetto del termine fissato per la trasmissione della relazione tecnica. Nell'osservare come sia agevole effettuare una valutazione delle implicazioni finanziarie del testo in esame, giudica, pertanto, necessaria la tempestiva trasmissione della relazione tecnica richiesta.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, ricorda di avere chiesto, nella sua relazione, solo chiarimenti in ordine alla possibilità di coprire eventuali oneri con le risorse già disponibili a legislazione vigente, senza asserire la sussistenza necessaria di nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nell'osservare come, specialmente nell'attuale congiuntura, le proposte di legge di iniziativa parlamentare molto difficilmente approdino all'esame dell'Assemblea, rileva l'opportunità che non si interpongano ostacoli strumentali all'ulteriore corso della proposta in discussione, ferma restando, ovviamente, la possibilità del Governo di intervenire sulla materia con proprie iniziative legislative. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se possa assicurare la trasmissione della relazione tecnica entro la prossima settimana.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel sottolineare la sua sensibilità verso le indicazioni del Parlamento, fa presente che solleciterà la predisposizione della relazione tecnica entro la prossima settimana, impegnandosi comunque ad approfondire, anche in mancanza, la possibilità di inserire una condizione nei termini proposti dal relatore.

Renato CAMBURSANO (Misto) concorda con le considerazioni del presidente, osservando come sia necessario garantire adeguato spazio, nei lavori delle Camere, alle proposte di iniziativa parlamentare, evitando una loro ingiustificata compressione, che rischierebbe per determinare uno svilimento del ruolo dei parlamentari. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo si impegni sin da ora a garantire la trasmissione della relazione tecnica richiesta entro la prossima settimana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che verrà convocata nella prossima settimana.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Audizione del Professor Stefano Mieli, Direttore centrale per l'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia (*Svolgimento e conclusione*) 38

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 10.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Audizione del Professor Stefano Mieli, Direttore centrale per l'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Stefano MIELI, *Direttore centrale per l'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI, *presidente*, Francesco BARBATO (IdV), Alberto FLUVI (PD), Ignazio MESSINA (IdV) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replicano Stefano MIELI, *Direttore centrale per l'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia*, e Andrea

PILATI, *Direttore superiore Servizio normativa e politiche di vigilanza*.

Pone ulteriori quesiti Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali rispondono Andrea PILATI, *Direttore superiore Servizio normativa e politiche di vigilanza*, e Stefano MIELI, *Direttore centrale per l'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alla I e alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3681 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	44
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	46
Sui lavori della Commissione	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
AVVERTENZA	45

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alla I e alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e X (Attività produttive), il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante

« Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ».

Precisa che il decreto legge in esame nasce dalla convinzione che il livello di competitività del nostro Paese dipenda in misura significativa anche dalla riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, la quale, secondo quanto recita la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione, « è una riforma che non costa, libera risorse per la crescita e, favorendo un migliore ambiente imprenditoriale, fa aumentare l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese ».

Il decreto-legge n. 5 del 2012 si inserisce proprio in questo quadro di priorità con una serie di interventi di semplificazione, elaborati sulla base del lavoro compiuto nell'apposito tavolo cui hanno partecipato rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di quello dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti. Esso si

articola in tre Titoli: il Titolo I (Disposizioni in materia di semplificazioni), suddiviso in tre capi (Disposizioni generali in materia di semplificazioni, Misure di semplificazione in favore dei cittadini, Misure di semplificazione per le imprese); il Titolo II (Disposizioni in materia di sviluppo); il Titolo III (Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore).

All'interno di tale architettura si collocano numerose disposizioni di interesse dalla VIII Commissione che incidono su diversi ambiti di competenza della Commissione.

All'interno del Titolo I, capo II, recante misure per la semplificazione in favore dei cittadini, l'articolo 9 demanda a un decreto interministeriale, di cui però non viene indicato il termine per l'emanazione, l'approvazione del modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti termici in sostituzione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata dovranno essere conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli, fermo restando l'obbligo di comunicazione per il rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o l'allaccio di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. Al riguardo, fa notare che, mentre la rubrica dell'articolo e la relazione di accompagnamento al decreto-legge fanno riferimento ai soli impianti termici, gli allegati I e II del decreto ministeriale 37/2008 in sostituzione dei quali interverrà il modello di dichiarazione unica di conformità vengono predisposti per tutti gli impianti posti al servizio degli edifici.

L'articolo 10 novella l'articolo 9 della legge 122/1989 (c.d. legge Tognoli), al fine di consentire il trasferimento della proprietà del parcheggio pertinenziale realizzato su aree private, a condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, per i quali continua a vigere

la disciplina attuale che vieta, a pena di nullità dell'atto, la cessione separatamente all'unità immobiliare.

Relativamente invece al capo II recante misure di semplificazione per le imprese, segnala che la sezione III reca significative misure di semplificazione in materia di appalti pubblici. In particolare l'articolo 20 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e al relativo Regolamento di attuazione volte a introdurre importanti innovazioni, quali: l'introduzione della disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) dall'articolo 62-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), la quale sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio 2013 e recherà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti; l'introduzione delle procedure per la selezione dello *sponsor* per il finanziamento e la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali, per la cui piena operatività l'articolo 61, comma 1, del decreto legge in esame demanda a un decreto ministeriale l'approvazione di linee guida applicative, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; l'estensione anche all'affidamento dei contratti di finanziamento stipulati dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori del rispetto dei principi elencati all'articolo 27 del codice dei contratti per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice medesimo; la riduzione ad un periodo anche inferiore ad un anno della durata dell'iscrizione dell'impresa nel Casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alle gare e agli affidamenti di subappalto, nei casi di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti per la partecipazione alle gare; la modifica della disciplina sul certificato di esecuzione lavori richiesto al contraente

generale per la qualificazione che dovrà essere redatto, non più in conformità al modello di cui all'allegato XXII del Codice – che continua ad avere vigenza fino alla definizione dei nuovi modelli – ma secondo i modelli che dovranno essere definiti dal Regolamento di attuazione; la modifica alle disposizioni in materia di sanzioni nei confronti delle SOA, in base alla quale la sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, aggiuntiva a quella pecuniaria, è prevista unicamente per violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, con dolo o colpa grave; la modifica dei criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero da parte di imprese italiane, in base alla quale la legalizzazione rilasciata dalle autorità consolari italiane all'estero viene circoscritta unicamente ai casi ove ciò sia ritenuto necessario, mentre ordinariamente si fa ricorso ad una certificazione rilasciata secondo modelli semplificati individuati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, su richiesta e a spese dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, precedentemente contemplata solo per lavori eseguiti su committenza privata per i quali nel Paese di esecuzione degli stessi non era prevista una certificazione da parte di organismi pubblici.

In tema di semplificazione in materia ambientale, recata dalla sezione IV del Capo III, richiama l'attenzione sull'articolo 23 che demanda a un regolamento di delegificazione (emanato su proposta dei Ministri dell'ambiente, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata) la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, concentrando quindi in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti ai quali esse sono sottoposte. La nuova disciplina regolamentare dovrà essere emanata al fine di garantire che l'autorizzazione unica ambientale (AUA), ferme restando le disposizioni in materia di auto-

rizzazione integrata ambientale, sostituisca ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale, sia rilasciata da un unico ente e sia rilasciata in seguito ad un procedimento improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non comporti l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

L'articolo 24 reca una serie di novelle alle disposizioni del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) di immediata applicazione, tra le quali segnala: l'assoggettamento ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) dei terminali di rigassificazione e degli altri impianti localizzati in mare su piattaforme *off-shore*, per i quali viene altresì eliminata la competenza del Ministero dell'ambiente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all'effettuazione dei controlli; la modifica dell'articolo 109 del codice dell'ambiente relativo alle procedure autorizzatorie per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, in base alla quale viene emanata la condizione ostativa che consentiva il rilascio dell'autorizzazione solo ove fosse dimostrata l'impossibilità tecnica o economica dell'utilizzo dei materiali ai fini di rinascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo, e viene chiarito che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è da individuare nel Ministero dell'ambiente solo per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali; una disposizione transitoria in materia di oli usati che consente alle operazioni di rigenerazione degli oli usati di derogare ai limiti vigenti, nel rispetto della normativa comunitaria, fermi restando quelli stabiliti per il parametro PCB/PCT; una novella all'articolo 228 che ridisciplina la procedura per la determinazione del contributo ambientale per il recupero degli pneumatici fuori uso (PFU), affidando quindi tale determina-

zione non più al Ministero dell'ambiente, ma a produttori e importatori di pneumatici o alle loro forma associative.

Nell'ambito poi delle semplificazioni in materia di agricoltura ritiene che sia di interesse della VIII Commissione la disposizione di cui all'articolo 28 che, inserendo un comma 9-*bis* all'articolo 193 del decreto legislativo 152/2006, specifica che taluni trasferimenti di rifiuti non devono essere considerati operazioni di « trasporto » ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla parte quarta del citato decreto. Si tratta in particolare delle operazioni di movimentazione di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola distanti non più di 10 km, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del deposito temporaneo; di movimentazione di rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 c.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo, che, nel caso di specie, può avvenire non necessariamente nel luogo di produzione ma anche presso un sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.

Nella sezione invece recante altre disposizioni di semplificazione l'articolo 44 interviene in materia di interventi di lieve entità prevedendo l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, di un regolamento di delegificazione (su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) volto a dettare modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 139/2010 di disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità e di operare ulteriori semplificazioni procedurali,

ferme comunque le esclusioni previste dalla legge n. 241 del 1990, in particolare la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e l'inapplicabilità del silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l'ambiente. L'articolo 44 incide inoltre sul comma 1-*ter* dell'articolo 181 del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), al fine di escludere l'applicabilità delle sanzioni penali previste dall'articolo 181, comma 1-*bis*, lettera a), in taluni casi nei quali venga accertata la compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente.

Infine all'interno delle disposizioni del Titolo II recante disposizioni in materia di sviluppo, l'articolo 53 reca disposizioni sulla modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e sulla riduzione dei consumi e sul miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia. In particolare l'articolo prevede l'approvazione di un « Piano nazionale di edilizia scolastica » entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto e, nelle more dell'approvazione di tale Piano, di un « Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici », nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sulla base di linee guida che dovranno essere predisposte entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Si demanda, inoltre, a un decreto interministeriale – da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici.

L'articolo 56 invece con una novella al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legge n. 78/2010, eleva dal 4 all'11 per cento la

quota massima delle risorse utilizzabili per la prosecuzione delle attività riguardanti l'Expo Milano 2015 indicate all'articolo 41, comma 16-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 207/2008 a valere su quelle autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 e destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore.

In conclusione fa altresì presente che afferiscono anche agli ambiti di competenza della VIII Commissione le disposizioni di cui all'articolo 2, che, con una modifica all'articolo 19 della legge n. 241/1990, stabilisce che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati non più in via generale, ma solo ove previsto dalle norme di settore, e all'articolo 14 che detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, comprese quelle agricole, ad esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria, per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti.

Nell'auspicare un sereno e costruttivo dibattito, si riserva di integrare la relazione con le modifiche che dovessero essere introdotte nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni di merito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 3681 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Tommaso Foti, aveva illustrato il provvedimento in titolo.

Tommaso FOTI (PDL), *relatore*, nel richiamare quanto detto nella seduta di ieri formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*), diretta a far sì che si modifichi la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, del provvedimento, in modo da tenere debitamente conto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di governo del territorio.

Raffaella MARIANI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ricorda che già in occasione del primo esame del provvedimento aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di procedere alla localizzazione e alla realizzazione di infrastrutture essenziali allo sviluppo del Paese, come quelle oggetto del testo in esame, comunque nel rispetto della normativa urbanistica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che è stata testè comunicata l'indisponibilità sopravvenuta del rappresentante del Governo a partecipare alla seduta di interrogazioni iscritta all'ordine del giorno odierno della Commissione.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nello stigmatizzare l'assenza del rappresentante del Governo necessaria per procedere allo svolgimento delle interrogazioni, auspica che le interrogazioni oggi inserite in calendario possano essere svolte in tempi ravvicinati.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.25 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

*5-05928 Misiti: sull'ambito del territorio
ottimale n. 2 (Lazio Centrale) ATO2.*

*5-06137 Margiotta: sulle iniziative riguar-
danti il dissesto idrogeologico in Basilicata.*

*5-04036 Tommaso Foti: iniziative per la
sistemazione idrogeologica di talune aree
nel comune di Agazzano.*

ALLEGATO

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (Ulteriore nuovo testo unificato C. 3681 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 ed abbinate, recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche »;

ribadito il giudizio positivo, già contenuto nel parere espresso dalla VIII Commissione nella seduta del 18 ottobre 2011, sull'importanza di un'iniziativa legislativa che va nella giusta direzione di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese e di porre al centro delle politiche del settore dei trasporti gli obiettivi dello sviluppo dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale del sistema;

preso atto con soddisfazione dell'accoglimento da parte della Commissione di merito delle due proposte contenute nel citato parere della VIII Commissione del 18 ottobre 2011, la prima diretta a garantire l'assoggettamento del Piano generale per l'intermodalità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e la seconda volta a snellire, ove possibile, le procedure relative allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti speciali e di

stoccaggio delle merci pericolose all'interno delle piattaforme logistiche territoriali;

rilevata, tuttavia, la problematicità della disciplina urbanistica contenuta nell'articolo 8, comma 1, che sembra ledere la competenza legislativa delle regioni in materia di governo del territorio, le competenze amministrative dei comuni e delle regioni relativamente all'approvazione e alla variazione degli strumenti urbanistici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si modifichi la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, tenendo conto del riparto di competenze fra lo Stato e le regioni in materia di governo del territorio, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché della disciplina che regola l'esercizio delle competenze comunali e regionali nei procedimenti amministrativi di variazione degli strumenti urbanistici.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	47
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	52
Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento del relatore</i>)	54

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.55.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la presidenza ha dato conto di tutti i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul

testo unificato in titolo, fatta eccezione per il parere della V Commissione (Bilancio), che ha formulato al Governo la richiesta di relazione tecnica. Al riguardo, fa presente che la V Commissione – non avendo ancora ricevuto la predetta relazione tecnica – non ha espresso il parere di competenza; tuttavia, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 27 febbraio, la Commissione è oggi chiamata a concluderne l'esame in sede referente, fermo restando che la V Commissione potrà esprimere il proprio parere direttamente per l'Assemblea.

Avverte, quindi, che il relatore ha predisposto taluni emendamenti (*vedi allegato 1*), finalizzati a recepire numerosi rilievi contenuti nei pareri sinora espressi.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti, rivolti ad assicurare il recepimento dei pareri espressi.

Il viceministro Michel MARTONE si rimette alla Commissione sugli emendamenti del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.50, 3.50, 3.51 e 3.52 del relatore.

Il viceministro Michel MARTONE, in relazione all'emendamento 3.52 del relatore, appena approvato, chiede che, nel seguito dell'esame del provvedimento, sia inserito anche il concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'emanazione del decreto ivi previsto.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che la questione prospettata dal rappresentante del Governo possa essere risolta con la presentazione di appositi emendamenti ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.53, 4.50, 5.50, 5.51 e 6.50 del relatore.

Il viceministro Michel MARTONE avverte che l'accoglimento dell'emendamento 7.50 del relatore deve intendersi subordinato alla specificazione che il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'emendamento medesimo, sia integrato dell'importo corrispondente.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) osserva come tale specificazione renderebbe, di fatto, scoperto l'emendamento 7.50 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che la Commissione non possa che votare l'emendamento 7.50 del relatore nella sua attuale formulazione, ferma restando l'eventualità di ulteriori approfondimenti in occasione della discussione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 7.50 del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur non manifestando alcuna contrarietà di prin-

cipio rispetto alla finalità rieducativa delle pena sancita dalla Costituzione, giudica in termini fortemente negativi il provvedimento in esame, che ritiene contenga misure demagogiche e ideologiche, a suo avviso non condivisibili, soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale, a fronte del quale si dovrebbe preferire la salvaguardia di più importanti valori costituzionali.

Considerate le difficili condizioni economiche del Paese, che hanno indotto il Governo in carica ad assumere – al fine di conseguire risparmi di spesa – misure fortemente lesive dei diritti previdenziali dei lavoratori, appare irragionevole, a suo avviso, destinare parte importante delle risorse pubbliche per scopi di reinserimento lavorativo di detenuti, ignorando, al contrario, esigenze più importanti ed urgenti connesse alla tutela dei cittadini onesti. Ritiene, dunque, che i sostenitori di tale provvedimento debbano assumersi integralmente la responsabilità delle gravi scelte politiche oggi adottate, tra le quali cita, ad esempio, quelle relative al contenuto dell'articolo 5 in tema di agevolazioni a favore delle cooperative sociali, che appaiono, peraltro, suscettibili di contrastare con le normative comunitarie. Nel dichiararsi sorpreso che il testo in esame sia sostenuto da esponenti di gruppi politici che al tema sulla sicurezza hanno sempre annesso grande importanza, invita i membri della Commissione a riflettere attentamente sull'incongruità del testo in esame, auspicando una maggiore concentrazione sui reali problemi della collettività inerenti ai fondamentali diritti al lavoro.

Preannuncia, per tali ragioni, il voto contrario del suo gruppo nella votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'assemblea.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, intervenendo per una precisazione, intende far notare che il provvedimento in esame, anche a seguito delle proposte emendative presentate nella giornata odierna (che hanno riguardato, ad esempio, la soppressione delle agevolazioni

sull'IVA ridotta), appare idoneo a conseguire rilevanti scopi di natura sociale, senza determinare contrasti con l'ordinamento comunitario. Osserva, inoltre, che, secondo quanto previsto dallo stesso articolo richiamato con toni critici dal deputato Fedriga, è in ogni caso rimessa all'autonomia delle parti la libertà di stipulare o meno convenzioni per il conseguimento delle relative finalità. Fatto presente, pertanto, che non sussistono forme d'intervento d'autorità da parte del legislatore al riguardo, osserva che l'adozione di misure tese a favorire il reinserimento lavorativo dei detenuti rappresenta, a suo avviso, il più rilevante investimento nella sicurezza che si possa compiere, a tutela della stessa convivenza civile.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo nella votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, ritiene non corretto, sotto il profilo giuridico e del buon senso, procedere ad una sorta di classificazione gerarchica dei valori tutelati dalla Carta costituzionale, attribuendo più o meno rilievo ad interessi che, al contrario, rivestono pari dignità e andrebbero valutati organicamente, a fronte della complessità dell'intero impianto costituzionale. Rileva, pertanto, che le finalità rieducative della pena perseguite dal testo in esame sono meritevoli della giusta considerazione — al pari della salvaguardia di valori costituzionali altrettanto importanti (come quelli connessi all'eguaglianza sostanziale o al lavoro) — soprattutto in un periodo storico come quello attuale, in cui la vivibilità delle carceri appare seriamente messa in discussione da condizioni di sovraffollamento sempre più drammatiche. Ritiene, pertanto, che il sostegno al testo unificato elaborato dalla Commissione, anche in un periodo di scarsità di risorse pubbliche, rappresenti un atto di civiltà, dal momento che, in coerenza con altri provvedimenti assunti in materia di decongestione della tensione detentiva, si interviene a migliorare la situazione degli

istituti penitenziari, prevenendo quei fenomeni degenerativi che negli ultimi periodi hanno anche portato, con sempre maggiore frequenza, a casi di suicidio dei detenuti e degli stessi operatori addetti alla custodia.

Luigi BOBBA (PD) giudica legittimo dare attuazione al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, che, a suo avviso, al pari di altri valori costituzionalmente rilevanti, merita la massima attenzione, incidendo su diritti fondamentali dell'individuo e recando con sé importanti conseguenze sul piano sociale a vantaggio dell'intera collettività. Ricordato, inoltre, che il testo unificato in esame si pone su una linea di continuità con altre iniziative assunte dal Governo, in materia di contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, a cui il Parlamento ha dato il suo sostegno, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo nella votazione per il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Giovanni PALADINI (IdV), ritenuto doveroso portare avanti una battaglia politica a sostegno del reinserimento sociale dei detenuti, in attuazione di rilevanti norme costituzionali, valuta in termini positivi il testo in questione, preannunciando il voto favorevole del suo gruppo nella votazione per il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al deputato Mosca il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato dei progetti di legge nn. 124, 859, 937 e C. 3010, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la presidenza ha comunicato la mancata espressione del parere di competenza da parte della V Commissione sul testo unificato dei progetti di legge in esame, a causa della ricezione dal Governo di una relazione tecnica negativamente verificata: la stessa Commissione, pertanto, piuttosto che procedere all'espressione di un parere contrario, ha ravvisato l'opportunità che siano ulteriormente approfonditi i profili di carattere finanziario.

Al riguardo, fa presente che il relatore ha conseguentemente predisposto un proprio emendamento (*vedi allegato 2*), che propone di porre in votazione sin dalla seduta odierna, diretto a individuare una possibile soluzione alle questioni poste nella predetta relazione tecnica: considerato che il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 27 febbraio e che, pertanto, la Commissione è oggi chiamata a concluderne l'esame in sede referente, resta inteso che la V Commissione – anche ove tale proposta emendativa fosse approvata – potrà comunque esprimere il proprio parere direttamente per l'Assemblea.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.50.

Il viceministro Michel MARTONE fa presente che la materia oggetto del provvedimento in esame è delicata e complessa, presentando profili di delicata so-

stenibilità finanziaria che andrebbero approfonditi ulteriormente, soprattutto alla luce dell'avvenuta scadenza, nel maggio del 2009, dell'accordo bilaterale di retrocessione tra Italia e Svizzera, in base al quale è stato finora disciplinato il meccanismo di riconoscimento delle indennità di disoccupazione ai lavoratori in questione. Auspica, pertanto, che la copertura finanziaria del provvedimento possa basarsi su dati certi e adeguati.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, in relazione alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, ricorda che presso l'INPS è istituita un'apposita gestione con contabilità separata, per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera: la corresponsione di tali trattamenti – pur essendosi interrotte le rimesse da parte svizzera – è comunque consentita, proprio in base alla legge, sino all'esaurimento delle disponibilità della suddetta gestione, nella quale attualmente, secondo i dati dell'INPS, riportati anche nella relazione tecnica trasmessa dal Governo alla V Commissione, risultano circa 300 milioni di euro.

Osservato, pertanto, che allo stato vi sono ampie disponibilità finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento, rileva che il Governo e la Ragioneria generale dello Stato dovrebbero assumersi la responsabilità politica di un eventuale contrarietà al testo unificato definito dalla Commissione, dichiarando espressamente l'intenzione di destinare ad altre finalità – non consentite dalla legge – le risorse esistenti. Reputa inaccettabile che il Governo, ponendo in essere comportamenti ostruzionistici rispetto allo stanziamento delle risorse necessarie, impedisca il normale iter di un provvedimento di iniziativa parlamentare, come quello in esame, osservando che tale modello di comportamento si protrae ormai da tempo anche per altri provvedimenti, avendo riguardato persino le responsabilità del precedente Esecutivo.

Rinviando, quindi, alla discussione in Assemblea lo svolgimento di ulteriori ap-

profondimenti di merito, giudica opportuno che si prosegua nell'esame del provvedimento, deliberando sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea sulla base di un testo unificato che – alla luce della proposta emendativa presentata nella giornata odierna, di cui torna a raccomandare l'approvazione – appare sostenibile anche dal punto di vista finanziario.

Franco NARDUCCI (PD), premesso che il suo gruppo voterà a favore dell'emendamento del relatore, osserva che il provvedimento in esame – in coerenza con talune proposte avviate in sede europea – si pone l'obiettivo urgente di rimediare al diverso trattamento riservato ai frontalieri italiani, che non possono accedere ai medesimi benefici riconosciuti ai lavoratori oltre confine: non si tratta, quindi, di ridare soltanto dignità ai lavoratori frontalieri italiani, ma anche di far conseguire un vantaggio economico ai territori di confine, in attesa di portare a soluzione il problema più complessivo della retrocessione fiscale, anche mediante appositi negoziati.

Fa notare, inoltre, che, nonostante l'accordo tra Svizzera e Italia in materia non sia più operativo, risulta ancora attiva una gestione separata presso l'INPS, funzionale proprio alla corresponsione di trattamenti di disoccupazione, alla cui erogazione, secondo la *ratio* del testo unificato in esame, tale gestione separata dovrebbe essere destinata in modo esclusivo. Rilevato, peraltro, che l'erogazione di queste prestazioni è limitata all'esaurimento delle disponibilità della suddetta gestione, prospetta la necessità di intervenire con le misure necessarie ad una integrazione delle relative risorse, a garanzia della prosecuzione del sostegno al reddito per tale categoria di lavoratori.

Ritiene, pertanto, che il Governo, sostenendo il provvedimento in esame, possa contribuire alla realizzazione di un atto di giustizia nei confronti di questi lavoratori, ponendo fine ad una situazione di disparità di trattamento tra frontalieri e residenti in Svizzera, anche a salvaguardia di una ripresa economica dei territori interessati.

Silvano MOFFA, *presidente*, rilevata l'esigenza di far fronte ad una problematica complessa che riguarda la tutela di un'ampia categoria di lavoratori in difficoltà, attraverso misure che assicurino la destinazione esclusiva della gestione separata presso l'INPS all'erogazione dei trattamenti di disoccupazione, ritiene opportuno concludere nella seduta odierna l'esame in sede referente del provvedimento, rinviando alla successiva fase di discussione in Assemblea le ulteriori valutazioni finanziarie e di merito.

Il viceministro Michel MARTONE, alla luce del dibattito svolto, si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.50 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.50 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ritenere comunque opportuno che ogni profilo di possibile problematicità sia chiarito con la collaborazione del Governo, ribadisce che – anche alla luce dell'approvazione dell'emendamento 1.50 del relatore – ulteriori approfondimenti in relazione alla copertura finanziaria del provvedimento potranno essere svolti non appena la V Commissione avrà espresso il proprio parere all'Assemblea sul testo unificato in esame.

La Commissione delibera, quindi, di conferire al deputato Fedriga il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3391, 3392 e 3616, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti (Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, le parole: « , con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, » sono soppresse.

1. 50. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 1, sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 700 euro e dopo le parole: alle cooperative sociali accreditate aggiungere le seguenti: , secondo le modalità di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,.

3. 50. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 3, comma 3, sopprimere le parole: , ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato.

3. 51. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 3-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le condizioni per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. 52. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 3-ter.

3. 53. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 4 con il seguente:

ART. 4. – 1. Le modalità e l'entità dei crediti d'imposta di cui agli articoli 3 e 3-bis, tenuto conto del limite minimo stabilito dall'articolo 3, comma 1, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno. L'effettiva fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti beneficiari è subor-

dinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità per la presentazione da parte dei soggetti interessati della richiesta del beneficio nonché del rilascio, nel rispetto del limite di spesa fissato, dell'autorizzazione alla effettiva fruizione del credito d'imposta nei limiti in essa indicati. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

4. 50. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti, debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, *con le seguenti:* iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1 del *con le seguenti:* di cui al.

5. 50. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 5-ter.

5. 51. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 6.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e tutoraggio realizzati ai sensi del comma 1.

6. 50. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fino a concorrenza del limite di spesa di 6.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede parzialmente utilizzando, quanto a 3.077.000 euro, le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, destinate ad interventi analoghi a quelli di cui alla presente legge e, quanto a 3.423.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. 50. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: disoccupazione speciale inserire le seguenti: per i lavoratori e sostituire le parole: presenza di un anno con le seguenti: sussistenza del requisito di un anno.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), capoverso comma 4, al primo periodo sopprimere la parola: automaticamente e al secondo periodo sostituire le parole: relativamente al ricevimento e alla con le seguenti: per la ricezione e la.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6.169.531 euro

per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021, si provvede a valere sulle disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1997, n. 147, come modificato dal comma 1 del presente articolo, allo scopo utilizzando anche le disponibilità del fondo di riserva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della citata legge n. 147 del 1997.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 50. Il Relatore.

(Approvato)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo. C. 4940 Governo
(Parere alle Commissioni riunite I e X) (*Esame e rinvio*) 55

SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza
del presidente Giuseppe PALUMBO.*

La seduta comincia alle 14.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I e X il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 4940, recante conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di semplificazione e di sviluppo. Fa altresì presente che, sulla base della tempistica prospettata dalle Commissioni di merito, il testo modificato dagli emendamenti che saranno approvati potrà essere acquisito non prima del pomeriggio di mercoledì 29 febbraio. Pertanto, la Commissione potrà esprimere il parere sul testo modificato

nella mattinata di giovedì 1° marzo. Nella seduta odierna si procederà, quindi, alla relazione introduttiva e all'avvio del dibattito sul decreto-legge in oggetto.

Lucio BARANI (PdL) *relatore*, fa presente, in premessa, che il provvedimento in esame presenta un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 63 articoli incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano misure finalisticamente orientate, da un lato, a favorire la semplificazione in favore dei cittadini e per le imprese – ad esempio, mediante l'introduzione di disposizioni finalizzate a ridurre gli adempimenti necessari all'attività delle imprese (intervenendo sia nelle materie delle autorizzazioni, dei controlli e delle procedure pubbliche di appalto, sia in quelle del lavoro e dell'ambiente), ovvero a snellire procedimenti amministrativi, a migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, ad incentivare la digitalizzazione di documenti da conservare o produrre – e, dall'altro, a fornire sostegno ed impulso allo sviluppo del sistema economico, attraverso disposizioni che incidono sulle materie dell'innovazione tecnologica, dell'università, dell'istruzione, delle strutture energetiche e del turismo.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 4 del

decreto-legge, che reca norme di semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità e per la partecipazione ai giochi paralimpici.

In particolare, la disposizione in esame, al comma 1, stabilisce che, al fine di evitare duplicazioni negli accertamenti sanitari previsti, nei verbali delle commissioni mediche integrate ASL, riguardanti l'invalidità civile e la disabilità, sia inclusa l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per: il contrassegno invalidi, che agevola la circolazione e la sosta dei veicoli; le agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli o motoveicoli (IVA agevolata al 4 per cento, detrazioni d'imposta, esenzione bollo auto e della trascrizione al Pubblico registro automobilistico in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà).

Per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, al fine di evitare pratiche elusive, è possibile presentare copia del verbale della commissione medica integrata, che sostituisce le attestazioni medico legali richieste, con dichiarazione che il verbale è conforme all'originale e che non è stato revocato o sospeso o modificato successivamente al primo rilascio (comma 2). Il Governo è delegato ad emanare uno o più regolamenti, per individuare gli ulteriori benefici ai quali è possibile applicare le norme di semplificazione in esame, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica (comma 3). Tali regolamenti sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le associazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità (comma 4). Va osservato che le disposizioni citate non indicano il termine per l'emanazione dei regolamenti.

Il comma 5 dell'articolo 4 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2012 – a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili – a favore del Comitato italiano paralimpico, al fine di

dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012.

Osserva, poi, che un'altra disposizione rilevante per le competenze della Commissione è quella di cui all'articolo 15, che apporta una serie di modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 151 del 2011, in tema di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, con effetto a decorrere dal 1° aprile 2012. Al comma 2 dell'articolo 17, che disciplina l'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, si trasferisce dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro alla Direzione territoriale del lavoro e alla ASL il potere di disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza anticipato a due mesi dalla data presunta del parto nei casi di lavori ritenuti gravosi o pregiudizievoli (lettera *a*). L'intervento degli organismi citati si svolge secondo le previsioni dei successivi commi 3 e 4 dell'articolo 17. Con la modifica di cui al comma 3, si trasferisce dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro alla ASL, in luogo del Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, il potere di disporre l'astensione dal lavoro nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose (lettera *b*). Al comma 4, si trasferisce dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro alla Direzione territoriale del lavoro l'accertamento delle condizioni che danno luogo all'astensione (lettera *c*), sulla cui procedura vi è una modifica formale («emerge» in luogo di «constati»). Infine, al comma 5 si interviene con modifiche formali, attraverso la soppressione delle parole «dei servizi ispettivi» (lettera *d*).

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 16, volto a semplificare e razionalizzare i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, contribuendo in tal modo a perfezionare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali. A tal fine, il comma 1 prevede che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali debbano inviare all'INPS le informazioni sui beneficiari e le prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi del Si-

stema informativo servizi sociali, del casellario dell'assistenza, nonché dei dati relativi alle prestazioni sociali agevolate e dei dati sui controlli ISEE. La necessaria definizione delle modalità per lo scambio telematico dei dati viene demandata a un provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003). Il comma 1, brevemente illustrato, interviene su una serie di disposizioni non ancora pienamente attuate, vale a dire su sistemi informativi e banche dati ancora in corso di definizione (Sistema informativo dei servizi sociali, sistemi di controllo ISEE). Sarebbe pertanto opportuno fornire una più precisa definizione dei tempi e dei modi attraverso i quali addivenire alla puntuale attuazione del processo delineato.

Il comma 2 stabilisce che le comunicazioni di cui al precedente comma 1, integrate alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi INPS, alimentano il casellario dell'assistenza. Tali informazioni, insieme alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali. Dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 stabilisce che l'INPS integri e coordini le informazioni, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti, con le informazioni del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e con quelle contenute negli ulteriori sistemi informativi dell'INPS. Successivamente, l'INPS trasmette le informazioni così raccolte in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. Dall'attuazione del comma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione risponde alle finalità di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio (medesime finalità del comma 2), ma anche alla costituzione di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie per rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente. Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 dell'articolo in esame.

Osserva, poi, che l'articolo 38 modifica la disciplina recata dall'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Codice unico del Farmaco), al fine di consentire anche ai laureati in discipline diverse da quelle attualmente previste di svolgere le funzioni di responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali.

Infine, l'articolo 60, ai commi da 1 a 4, prevede l'avvio di una sperimentazione nei

comuni con più di 250.000 abitanti, per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta (comma 1). Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge, in un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti alcuni aspetti riguardanti (comma 2): i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei comuni, scelti tra i cittadini comunitari o tra quelli stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, sulla base del nucleo familiare e del costo della vita nei comuni coinvolti dalla sperimentazione; le modalità di adozione della carta acquisti da parte dei comuni come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche mediante il condizionamento del beneficio alla partecipazione al progetto; la decorrenza della sperimentazione che non può superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

A questo proposito, ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 (Proroga termini 2011), ai commi 46-48 aveva già disposto una sperimentazione della Carta acquisti, della durata di un anno e con un limite di impegno massimo di risorse fino a 50 milioni di euro, a favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti. Sullo schema di decreto ministeriale adottato in attuazione delle disposizioni citate, il Garante per la protezione dei dati personali

ha emanato parere favorevole nel luglio dello scorso anno. Il decreto non è poi stato emanato.

Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro a valere sul Fondo speciale per il soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare e anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti (comma 3), che viene corrispondentemente ridotto.

Il comma 4 abroga i commi 46, 47 e 48 del decreto-legge n. 225 del 2010 che, come ricordato, avevano disposto una sperimentazione della Carta acquisti della durata di un anno.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere, alla luce delle considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito e del testo.

Laura MOLTENI (LNP), con riferimento all'articolo 38 del decreto-legge, in materia di semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali, critica l'ampliamento, ivi previsto, dei tipi di laurea richiesti ai fini dello svolgimento delle funzioni di responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali.

Dichiara, poi, di non condividere il contenuto del comma 2 dell'articolo 60, nella parte in cui include, tra i possibili beneficiari della carta acquisti, anche « i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ». Ritiene che si tratti di una disposizione ingiustificabile in una fase storica in cui il Governo non solo ha chiesto, ma ha imposto sacrifici a tutti i cittadini, sia lavoratori che pensionati. Per coerenza, il Governo dovrebbe impostare politiche volte a favorire il rimpatrio ai rispettivi Paesi di provenienza degli stranieri che si trovano soggiornanti nel nostro territorio senza lavoro e che sono posti a carico del nostro Welfare-State. Quanto contenuto nel decreto non solo rischia di ingenerare una ingiustizia sociale a scapito di chi oggi ha contribuito per una vita intera allo sviluppo del nostro paese e si vede costretto da questo governo a soste-

nere grandi sacrifici economici, ma rischia anche di ingenerare una vera e propria « guerra tra poveri ».

Anna Margherita MIOTTO (PD), richiamando l'articolo 4 del decreto-legge, evidenzia come sarebbe preferibile suddividerlo in due articoli, dal momento che, come risulta dalla relazione appena svolta, i primi quattro commi recano misure di semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità, mentre il quinto comma prevede finanziamenti in favore del Comitato italiano paralimpico. Si riserva, comunque, di svolgere altre considerazioni sull'articolo 4 nel prosieguo del dibattito.

Evidenzia, poi, che l'articolo 16 del decreto-legge, recante misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali e per lo scambio di dati tra amministrazioni, nonché in materia di contenzioso previdenziale, contenga innovazioni decisamente rilevanti, tanto da poter parlare di una vera e propria « riforma assistenziale ». Per questa ragione, chiede alla presidenza che il dibattito sul decreto-legge in oggetto si svolga in più di due sedute e che, in una delle prossime sedute, sia presente in Commissione un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto riguarda il merito della disposizione in esame, richiama il rilievo, emerso dalla relazione introduttiva, concernente la mancata indicazione della tempistica e delle modalità attraverso cui addivenire alla semplificazione e alla razionalizzazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali.

Fa presente, infine, che tutte le comunicazioni previste all'articolo 16 del decreto-legge vanno dal « vertice » verso la « periferia », mentre dovrebbe essere assicurato un rapporto almeno biunivoco tra i diversi livelli territoriali, considerato che la materia dell'assistenza sociale è di competenza dei comuni.

Carla CASTELLANI (Pdl) condivide le osservazioni fatte dall'onorevole Molteni circa l'inclusione dei cittadini stranieri con

permesso di soggiorno tra i possibili beneficiari della carta acquisti. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 60 del decreto-legge, non comprende perché il beneficio della carta acquisti debba esse sperimentato nei comuni con più di 250.000 abitanti. In tal modo, vengono esclusi tutti i piccoli centri in cui, a suo avviso, vi sono anziani e, comunque, persone che versano in situazioni di indigenza.

Marco RONDINI (LNP) rileva come il Governo, attraverso la disposizione di cui all'articolo 60, stia perseguendo una discutibile politica dell'inclusione. A suo avviso gli immigrati, che generalmente percepiscono un reddito basso, faranno di tutto per assicurarsi la carta acquisti, a svantaggio dei cittadini italiani appartenenti alle classi più disagiate. Evidenzia come non si possano assicurare privilegi a coloro i quali sono arrivati per ultimi nel nostro Paese: se gli immigrati non hanno la possibilità di provvedere a se stessi, non possono restare in Italia, per non rischiare di compromettere la coesione sociale.

Andrea SARUBBI (PD) fa notare come, al di là delle idee che ciascuno può avere, è tuttavia necessario approvare delle disposizioni legittime dal punto di vista giuridico. A tal proposito, richiama un episodio verificatosi a Brescia negli anni scorsi, laddove una delibera comunale aveva introdotto il « bonus bebè » limitandone l'applicazione ai soli cittadini italiani. I sindacati impugnarono questa delibera dinanzi al tribunale del lavoro di Brescia e vinsero. Attraverso quest'esempio, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che non si possono approvare delle norme che qualsiasi tribunale giudicherebbe illegittime.

In generale, rileva che, in materia di affari sociali, la cittadinanza non può costituire un criterio per accedere ad un beneficio.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, in risposta alle richieste formulate dall'onorevole Miotto, assicura che l'esame del de-

creto-legge in materia di semplificazione e di sviluppo sarà iscritto all'ordine del giorno della Commissione in una seduta ulteriore rispetto a quella di giovedì, nella quale si voterà il parere, in modo da consentire un ampio dibattito, al quale

sarà invitato a partecipare un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza delle regioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Atto n. 431)	61
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 febbraio 2012.

Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza delle regioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Atto n. 431).

L'audizione informale si è svolta dalle ore 14.20 alle ore 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

Programmazione dei lavori.

Orario dalle 13.50 alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla composizione della Commissione	63
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dott. Attilio Befera (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	63

Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.55.

Sulla composizione della Commissione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono entrati a far parte della Commissione, l'on. Rosa Maria Vilecco Calipari in sostituzione del deputato Franco Ceccuzzi, cessato dal mandato parlamentare, e l'on. Gianluca Forcolin in sostituzione dell'on. Maurizio Fugatti, dimissionario.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dott. Attilio Befera.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dott. Attilio Be-

fera, il Direttore centrale dell'amministrazione, pianificazione e controllo dell'Agenzia delle entrate, dottor Marco Di Capua, e il responsabile del settore comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, dottoressa Antonella Gorret. Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al dottor Befera.

Il dottor BEFERA svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Lucio D'UBALDO (PD), Candido DE ANGELIS (ApI-FLI), Rosario Giorgio COSTA (PdL), Giuliano BARBOLINI (PD), e Giampiero DE TONI (IdV), nonché i deputati Settimo NIZZI (PdL) e Giampaolo FOGLIARDI (PD).

Il dottor BEFERA, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Atto n. 439 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO (Documento depositato dal Governo)</i>	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	13
5-06237 Vanalli, Rivolta e Nicola Molteni: Sulle partenze dei volontari del servizio civile per il 2012	13
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	16
5-06238 Bressa e Livia Turco: Sull'ammissione degli stranieri al servizio civile	14
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	17

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	14
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4569 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	14
AVVERTENZA	15

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	19
Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20
Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1895 Palomba e C. 1777 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario. C. 2996 Reguzzoni (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	23
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 746 Grassi e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
INTERROGAZIONI:	
5-05877 Iannuzzi: Sull'integrazione dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con personale del Corpo forestale dello Stato	24
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
IV Difesa	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione sulla composizione della Commissione	28
DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
V Bilancio, tesoro e programmazione	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	31
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Atto n. 431 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	33
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2006/46/CE. Atto n. 441 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione</i>)	34
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Atto n. 440 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	35
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Nuovo testo C. 1934 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Audizione del Professor Stefano Mieli, Direttore centrale per l'Area Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia (*Svolgimento e conclusione*) 38

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alla I e alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 40

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3681 e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 44

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 46

Sui lavori della Commissione 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

AVVERTENZA 45

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Testo unificato C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina (*Seguito dell'esame e conclusione*) 47

ALLEGATO 1 (*Emendamenti del relatore*) 52

Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Testo unificato C. 3391 Nicola Molteni, C. 3392 Volontè, C. 3616 Narducci (*Seguito dell'esame e conclusione*) 50

ALLEGATO 2 (*Emendamento del relatore*) 54

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e X) (*Esame e rinvio*) 55

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti della Conferenza delle regioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (Atto n. 431) 61

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori 62

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE
TRIBUTARIA**

Sulla composizione della Commissione 63

AUDIZIONI:Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dott. Attilio Befera (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 63

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,20



16SMC0006120